

Presso l'ufficio del giudice competente è costituito per ogni procedimento di espropriazione un **fascicolo** in cui vanno inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, nonché quelli depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (art. 488, comma 1 c.p.c.). Nel fascicolo è depositato anche il **titolo esecutivo** in originale, ovvero – su autorizzazione del presidente del tribunale competente o dello stesso giudice dell'esecuzione – una **copia autentica** del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice (art. 488 comma 2 c.p.c.). L'autorizzazione può essere rilasciata al creditore anche quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario, nel compiere il pignoramento, sia munito di titolo esecutivo (art. 492 ultimo comma c.p.c.).

2. Le singole modalità di pignoramento

Vediamo le modalità del pignoramento per ciascuna forma espropriativa.

1) Pignoramento mobiliare. Formulata l'istanza ad opera del creditore (in qualunque forma), l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo, ricerca le cose da pignorare *“nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”* (art. 513 comma 1 c.p.c.). Il criterio per individuare i beni da pignorare non è quello – certo – della effettiva titolarità dei diritti ricadenti su tali beni, bensì quello – apparente – della **appartenenza** di tali beni al debitore, criterio fondato sulla presunzione di titolarità dei beni di cui il debitore abbia la disponibilità.

L'eventuale divergenza tra la situazione processuale e quella sostanziale (il fatto che siano stati pignorati beni che – seppure dislocati in luoghi appartenenti a debitore – non erano di proprietà di quest'ultimo) può essere oggetto di **opposizione di terzo all'esecuzione** ex art. 619 c.p.c., procedimento cognitivo incidentale all'esecuzione (→ cap. 26, § 4).

I beni possono essere ricercati sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (art. 513 comma 1 c.p.c.).

“Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica” (art. 513 comma 2 c.p.c.).

Il pignoramento mobiliare può essere effettuato senza seguire il criterio dell'“appartenenza”, bensì – su richiesta del creditore ed autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato – quello della “**disponibilità**” (in questo caso, oggetto di pignoramento non sono i beni che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma beni di cui egli può direttamente disporre): art. 513 comma 3 c.p.c.

Si pensi ad esempio all'autovettura depositata in un garage pubblico, o ai beni depositati in cassette di sicurezza.

Da ultimo il pignoramento può avere ad oggetto le cose del debitore che il terzo consente di **esibirgli** (art. 513 comma 4 c.p.c.).

Non tutti i beni mobili sono pignorabili. Gli artt. 514-516 c.p.c. individuano talune cose non pignorabili, distinguendo quelle **assolutamente impignorabili** (art. 514 c.p.c.), da quelle **relativamente impignorabili** (art. 515 c.p.c.), da quelle **pignorabili in particolari circostanze di tempo** (art. 516 c.p.c.).

Nella scelta delle cose da pignorare, l'ufficiale giudiziario deve individuare quelle di più facile e pronta liquidazione (“*nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà*”: art. 517 comma 1 c.p.c.), preferendo il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito, nonché ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione (art. 517 comma 2 c.p.c.).

Modalità e tempi del pignoramento sono descritti dagli artt. 518 e 519 c.p.c.

Una volta pignorati, i beni vengono asportati dal luogo dove si trovano e collocati in un deposito – salvo che l'ufficiale giudiziario non autorizzi a lasciarli nell'immobile appartenente al debitore per favorirne la conservazione (art. 521 comma 2 c.p.c.) – nonché viene nominato un **custode** per la conservazione delle cose (non può però essere nominato custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia con lui conviventi senza il consenso del creditore): art. 521 c.p.c.

2) **Pignoramento presso terzi**. Esso ha ad oggetto **crediti del debitore** verso terzi o **cose del debitore** in possesso di terzi. L'atto, notificato personalmente al terzo e al debitore (art. 543 c.p.c.), contiene (oltre all'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, delle cose o delle somme dovute e all'intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice, della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale com-

petente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente, anche) la **citazione** del terzo e del debitore a comparire ad una udienza davanti al giudice del luogo ove il debitore esecutato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (salvo che si tratti di una p.a.: in tal caso sarà competente il giudice del luogo di residenza del terzo) con l'invito al terzo a comunicare la **dichiarazione** di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo **raccomandata** ovvero a mezzo di **posta elettronica certificata** nonché l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in una apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4).

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a consegnare senza ritardo l'originale dell'atto di citazione al creditore. Quest'ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena della perdita di efficacia del pignoramento. Il cancelliere al momento del deposito provvede alla formazione del fascicolo dell'esecuzione (art. 543, comma 4 c.p.c.).

Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima, fissa un'udienza successiva. Se il terzo non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 (art. 548 c.p.c.).

L'esito del procedimento è perciò condizionato dal **comportamento** del **terzo** nel rendere la **dichiarazione** (con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed eventualmente in udienza). Se il terzo infatti non rende la dichiarazione e non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera parimenti **non contestato**.

L'**ordinanza di assegnazione** di crediti adottata secondo queste modalità è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, qualora il terzo dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 548 come modificato dalla l. n. 228/2012).

Se invece sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con **ordinanza**. Tale ordinanza produce effetti esclusivamente nel procedimento in corso e nell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; essa è perciò impugnabile con la sola **opposizione agli atti esecutivi** dell'art. 617 c.p.c. (art. 549 c.p.c.).

L'attuale disciplina è frutto delle modifiche apportate dapprima dalla l. n. 228/2012, e poi dal d.l. 132/2014. Il regime previgente prevedeva la fissazione di una udienza nella quale il terzo era tenuto a rendere la dichiarazione di riconoscimento del debito. Qualora egli avesse negato di essere debitore, avesse reso una dichiarazione non conforme alle affermazioni del creditore, avesse taciuto pur comparendo all'udienza, ovvero se fossero sorte contestazioni sulla sussistenza del credito, si sarebbe aperto su istanza di parte (del creditore precedente o degli eventuali creditori intervenuti) un apposito processo volto all'accertamento dell'esistenza del credito pignorato. Questa dinamica – caratterizzata dall'apertura di un giudizio pienamente cognitivo sulla posizione sostanziale del terzo – è stata sostituita da quella attualmente vigente, in cui le eventuali contestazioni circa l'obbligo del terzo hanno un effetto meramente interno all'esecuzione. La questione della illegittimità costituzionale dell'attuale disciplina contenuta negli artt. 548 e 549 c.p.c. alla luce del principio del giusto processo e del diritto di agire e di difendersi in giudizio (artt. 24 e 111 Cost.) è stata dichiarata infondata dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2019, n. 172.

3) **Pignoramento immobiliare**. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la notificazione al debitore di un atto contenente, oltre all'ingiunzione dell'art. 492 c.p.c., anche l'esatta indicazione degli estremi necessari per individuare l'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Anche in questo caso, nell'atto non va fornita la prova del diritto vantato sul bene, ma solo la identificazione specifica di esso (art. 555 comma 1 c.p.c.).

Tale atto immediatamente dopo la notificazione viene **trascritto** mediante consegna da parte dell'ufficiale giudiziario al competente conservatore dei registri immobiliari di copia autentica dell'atto stesso con le note di trascrizione (art. 555 comma 2 c.p.c.); attività queste che possono essere compiute anche dal creditore pignorante a cui l'ufficiale giudiziario abbia consegnato gli atti, se richiesto (art. 555 comma 3 c.p.c.).

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.

Il cancelliere forma il **fascicolo** dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (art. 557 c.p.c.).

“Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale” (art. 556 c.p.c.).

Molto importante – ed innovata di recente – è la disciplina della **custodia** dei beni pignorati.

Di regola, col pignoramento è costituito custode (del bene, nonché degli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti) il **debitore** senza diritto a compenso. Tuttavia, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa (se l'immobile non è occupato dal debitore).

Colui che è nominato custode può essere **sostituito** qualora contravenga ai propri obblighi. La sostituzione si può anche avere al momento in cui è autorizzata la vendita del bene o disposta la delega delle relative operazioni, nominandosi custode la persona o l'istituto incaricati delle relative operazioni (→ § 6), ovvero, altro soggetto in caso di loro indisponibilità. La forma dei provvedimenti per la nomina o sostituzione del custode è l'ordinanza non impugnabile (art. 559 c.p.c.).

Le **modalità** della **custodia** sono descritte dall'art. 560 c.p.c., norma da ultimo modificata dall'art. 4, comma 2., D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 a decorrere dal 13 febbraio 2019.

Sulle peculiarità del pignoramento nell'espropriazione di beni indivisi e nell'espropriazione contro il terzo proprietario si dirà in seguito (→ §§ 10 e 11).

3. Gli effetti del pignoramento

Gli effetti del pignoramento sono regolati dal codice civile. Esso produce sui beni che ne sono oggetto (ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata: art. 2912 c.c.) un vincolo di **inefficacia relativa di carattere processuale** dell'atto di disposizione nei confronti del **creditore procedente** e degli eventuali **creditori intervenuti** (*"non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri"*: art. 2913 c.c.). Si tratta quindi di un vincolo che genera **inefficacia** e non invalidità, nel senso che l'eventuale atto di disposizione è valido ancorché inefficace nei confronti di determinati soggetti (i creditori). Si tratta poi di un vincolo definito **"a porta aperta"**, operando esso non solo nei confronti del creditore procedente, ma anche dei creditori intervenuti nell'espropriazione.

I successivi artt. 2914 ss. c.c. descrivono i criteri per risolvere l'eventuale conflitto che dovesse sorgere tra l'esecuzione e gli aventi causa del debitore esecutato (coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato). Stabiliscono cioè chi debba prevalere – qualora il bene pignorato sia oggetto di atti di disposizione – nell'alternativa tra i creditori e gli eventuali acquirenti (o cessionari).

Per regole generali si considerino quelle descritte nell'art. 2914 c.c.: *"Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:*

- 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;*
- 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;*
- 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;*
- 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa".*

Il pignoramento **perde efficacia** una volta trascorsi dal suo compimento **quarantacinque giorni** senza che sia stato compiuto il successivo atto di esecuzione (istanza di assegnazione o vendita): art. 497 c.p.c.

4. Le vicende oggettive e soggettive del pignoramento

Può accadere che l'esecuzione sia iniziata da un solo creditore e che il pignoramento colpisca uno o più beni di un solo debitore. L'ipotesi è la più semplice per cui si attiva una sola procedura esecutiva a favore di un solo creditore e contro un solo debitore; essa è però anche la meno frequente. Sul piano oggettivo, è ben possibile che più pignoramenti ricadano sul medesimo bene; sotto il profilo soggettivo è frequente il caso della partecipazione di più creditori ad una unica procedura, ovvero dell'iniziativa di più creditori su procedure distinte. Certo è in ogni caso, che su ogni bene pignorato devono e possono compiersi le attività materiali una sola volta, con la conseguenza che la pluralità di attività o di soggetti intorno ad uno stesso bene vanno coordinate tra loro.

Si possono configurare diverse ipotesi.

- a) **Cumulo dei mezzi di espropriazione.** Può accadere che per la soddisfazione di un unico credito, il creditore procedente si valga di diversi mezzi di espropriazione forzata (mobiliare, immobiliare, di crediti ecc.). Qualora il cumulo risulti **eccessivo**, il giudice dell'esecuzione, su opposizione del debitore, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (art. 483 comma 1 c.p.c.). Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima (art. 483 comma 2 c.p.c.).
- b) **Pignoramento congiunto.** L'ipotesi è quella di **più creditori** che con un unico pignoramento colpiscono il medesimo bene (art. 493 comma 1 c.p.c.).
- c) **Pignoramento successivo.** Ciò accade quando il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento è pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori (art. 493 comma 2 c.p.c.). In questo caso, *“ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo”* (art. 493 comma 3 c.p.c.).

Con riferimento alle singole forme di espropriazione, il pignoramento successivo è rispettivamente regolato dall'art. 524 c.p.c. per l'espropriazione mobiliare, dall'art. 550 per l'espropriazione di crediti, dall'art. 561 per l'espropriazione immobiliare.

- d) **Intervento dei creditori.** È questo un fenomeno ricco di questioni problematiche, soprattutto perché al centro dei dibattiti e delle più re-

centi riforme (art. 499 ss. c.p.c.). Per quanto qui interessa, basti evidenziare come con l'intervento in una esecuzione già pendente, il creditore interveniente entra nella procedura subendone i vizi e giovandosi degli effetti. Ne consegue che, mentre nel pignoramento successivo ogni pignoramento ha effetto indipendente (sicché gli eventuali vizi dell'uno non si ripercuotono sull'altro), con l'intervento, il creditore interveniente subisce *in toto* gli effetti del pignoramento compiuto dal precedente (sicché, le invalidità del pignoramento compiuto dal precedente si riversano negativamente sull'intervenuto). In senso vantaggioso rispetto al pignoramento successivo c'è il fatto che, mentre in quest'ultimo caso ciascun pignoramento successivo produce effetti dal momento in cui è realizzato, con l'intervento il creditore interveniente si può giovare degli effetti (del vincolo di inefficacia relativa) realizzatosi con il primo pignoramento.

Sull'intervento dei creditori, vd. più ampiamente → § successivo.

e) **Unione di pignoramenti.** Qualora, nell'individuazione dei beni mobili, l'ufficiale giudiziario trovi un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, egli continua le operazioni insieme con lui, con redazione di un unico verbale (art. 523 c.p.c.).

Alcune vicende riguardano poi la possibilità e/o necessità di modificare in senso estensivo o riduttivo la consistenza dei beni pignorati, nonché la loro individuazione. Queste le alternative:

- 1) **Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.** Ciò accade quando il debitore, prima che sia compiuto il pignoramento di beni, evita lo stesso versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario un importo corrispondente alla somma per cui si procede più le spese, affidando allo stesso ufficiale giudiziario l'incarico di consegnarli al creditore (art. 494 comma 1 c.p.c.). In questo modo, il debitore **evita** il pignoramento, effettuando un pagamento liberatorio e idoneo a produrre effetti sul piano sostanziale. In ogni caso, "*all'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma*" (art. 494 comma 2 c.p.c.).
- 2) **Pignoramento di denaro per evitare pignoramento di beni.** All'atto del pignoramento (e prima che esso sia compiuto) il creditore può evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo delle cose stesse, quale oggetto del pignoramento,

una somma di denaro di importo corrispondente al credito o ai crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (art. 494 comma 3 c.p.c.). Il versamento delle somme qui non ha l'effetto – come nell'ipotesi precedente – di evitare il pignoramento (e quindi l'inizio dell'espropriazione), bensì quello di evitare il pignoramento di determinati beni, sostituendoli con il denaro: la procedura esecutiva è tuttavia destinata ad aprirsi e proseguire.

- 3) **Conversione del pignoramento.** L'ipotesi è regolata dall'art. 495 c.p.c. Essa – a differenza delle altre due esaminate (*sub* 1) e 2)) – non si realizza al momento in cui (e prima che) il pignoramento è compiuto, ma a pignoramento già eseguito. In questo caso, *“prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”* (art. 495 comma 1 c.p.c.).

Di questa possibilità il debitore deve ricevere notizia all'atto di pignoramento (*“il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale”*: art. 492 comma 3 c.p.c.).

Unitamente all'istanza va depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una **somma** non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice (art. 495 comma 2 c.p.c., così come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), D.L. n. 135/2018, a decorrere dal 15 dicembre 2018, poi confermato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12).

Una volta proposta l'istanza, il giudice dell'esecuzione determina con ordinanza sentite le parti, la somma da sostituire al bene pignorato. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili e (dopo la riforma apportata con D.L. n. 135/2018, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018) da cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Successivamente, l'intero importo determinato deve essere versato, nonché devono essere versate le singole rate perché l'omesso versamento anche di una sola rata, o il ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, impediscono la conversione e le somme eventualmente versate formano parte dei beni pignorati. Se invece tutte le somme sono versate, al pignoramento di beni si sostituisce il pignoramento delle somme.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità (art. 495 c.p.c.).

- f) **Estensione del pignoramento.** L'ipotesi si può realizzare quando nell'espropriazione intervengano altri creditori. *“Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma”* (art. 492 comma 6 c.p.c.). Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono muniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione (art. 499 comma 4 c.p.c.).

Tale disciplina sarà più approfonditamente esaminata quando si affronterà il tema dell'intervento dei creditori (→ § successivo).

- g) **Riduzione del pignoramento.** Ipotesi opposta a quella precedente è

la riduzione del pignoramento. Su istanza del debitore o anche d'ufficio “quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento” (art. 496 c.p.c.).

5. L'intervento dei creditori

Come accennato nel § precedente, una delle possibili (e probabili) articolazioni della procedura espropriativa è costituita dall'**intervento di altri creditori** nell'espropriazione iniziata dal **creditore procedente** (ipotesi da distinguere dal **pignoramento successivo** – ← § precedente – in cui più creditori procedono autonomamente a compiere sullo stesso bene un autonomo pignoramento).

Ratio dell'intervento è il principio generale della *par condicio creditorum* dell'art. 2740 c.c. (“il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”), alla luce dell'altro principio dell'art. 2741 c.c. che colloca in posizione paritaria i creditori, ma facendo salve le cause legittime di prelazione (“i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”).

Siffatti principi, se costituiscono il fondamento dell'intervento dei creditori nell'**espropriazione forzata**, non hanno uguale diritto di cittadinanza nelle **esecuzioni in forma specifica** volte a dare soddisfazione all'avente diritto per il compimento di una prestazione a lui spettante in via esclusiva (consegna, rilascio, fare o non fare). In esse dunque non sono contemplati istituti corrispondenti.

Tuttavia, se i principi degli artt. 2740 e 2741 c.c. costituiscono il fondamento dell'intervento di terzi nell'espropriazione, la loro osservanza va calata nelle dinamiche concrete della procedura esecutiva: sicché negli anni ampio e tuttora contrastato è stato il dibattito circa l'estensione soggettiva degli aventi diritto al concorso nell'espropriazione, alla luce di due alternative: che siano legittimati ad intervenire i soli creditori muniti di titolo esecutivo ovvero che l'intervento sia aperto a tutti i creditori, sia muniti sia sprovvisti di titolo esecutivo.

Fino alla riforma del 2006 la soluzione privilegiata dal legislatore era la più elastica: potevano intervenire nell'espropriazione tutti i creditori, non